

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013

BANDO UNICO REGIONALE

Misura 3

“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Tipo di operazione 3.1.01

***“Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari”***

Indice

1. **Obiettivi generali**
2. **Oggetto del sostegno, disponibilità finanziaria e massimali dei contributi**
3. **Regimi di qualità ammissibili al sostegno e costi ammissibili**
4. **Beneficiari e localizzazione**
5. **Esclusioni**
6. **Presentazione delle domande di sostegno**
7. **Criteri di selezione e formazione della graduatoria**
8. **Varianti**
9. **Modalità di rendicontazione e liquidazione (domanda di pagamento)**
10. **Controlli**
11. **Revoche e sanzioni**
12. **Responsabile del procedimento amministrativo**
13. **Disposizioni finali**

1. Obiettivi generali

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende dare attuazione, nell'ambito della Misura 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, al tipo di operazione 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" con lo scopo di incentivare l'adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché sostenere la prosecuzione della partecipazione ai suddetti regimi, attraverso la concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite.

L'operazione 3.1.01 contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Il presente bando definisce le modalità per la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2019 e le procedure di accesso ed erogazione dei finanziamenti.

2. Oggetto del sostegno, disponibilità finanziaria e massimali dei contributi

Il sostegno riguarda la nuova partecipazione o la partecipazione nei cinque anni precedenti (prima partecipazione), da parte di agricoltori ai regimi di qualità agricoli e alimentari indicati al paragrafo 3 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno e costi ammissibili".

Per "nuova partecipazione a un regime di qualità" si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema di controllo avverrà in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

Per "prima partecipazione a un regime di qualità" si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema di controllo è avvenuta entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della prima domanda di sostegno.

Il sostegno è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della prima domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

La disponibilità del presente bando per l'annualità 2019 ammonta a € 327.470,03.

Il massimale di finanziamento è fissato in Euro 3.000,00 per anno solare per beneficiario, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata per la partecipazione ai regimi di qualità.

L'intensità del sostegno è fissata al 100% della spesa ammessa, fermo restando il suddetto limite.

Per i regimi di qualità riferiti a prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato, il sostegno verrà erogato nel limite di Euro 3.000,00 per anno solare per beneficiario, e comunque nei limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.

3. Regimi di qualità ammissibili al sostegno e costi ammissibili

Le produzioni che danno diritto al sostegno di cui al tipo di operazione 3.1.01 sono quelle ottenute in conformità ai seguenti regimi di qualità:

- a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
 - Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
 - prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).
- b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 28/99, notifica n. 465/99 (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/marchio-qc>), con esclusione delle produzioni zootecniche e ittiche;
 - SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>); il regime SQNPI è ammesso a condizione che riguardi la certificazione dell'intero processo produttivo (Scopo: Marchio SQNPI) e non si arresti alla fase agricola;
 - SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/2011, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) (<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>).

La domanda di sostegno è ammissibile esclusivamente per i regimi che alla data di approvazione del presente bando abbiano ottenuto la pertinente registrazione.

Il sostegno a copertura dei costi per l'accesso e la partecipazione al regime di qualità è corrisposto come contributo annuale sulle spese riferite all'anno solare 2019 e pagate all'organismo di certificazione in data precedente alla presentazione della domanda di pagamento. L'importo complessivo su cui è calcolato il sostegno può comprendere i seguenti costi:

- a) costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- b) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Sono ammissibili i costi supportati dalla documentazione indicata ai paragrafi 6 “Presentazione della domanda di sostegno” e 9 “Modalità di rendicontazione e liquidazione (domanda di pagamento)”, per la partecipazione al regime di qualità prescelto da attuarsi nel 2019, entro la data di presentazione della domanda di pagamento; più precisamente:

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	PERIODO DI PARTECIPAZIONE AL REGIME E DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	DATA ENTRO LA QUALE PRESENTARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO
22/10 – 14/12/2018	2019	13/12/2019

Con riferimento ai diversi regimi, la data di iscrizione è:

- a) per i regimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, tranne che per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007:
 - quella di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva;
- b) per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007:
 - quella di emissione del documento giustificativo che, dopo le necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, attesti che l’azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario;
- c) per i regimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013, conformemente alla procedura per la partecipazione a ciascun regime:
 - quella di presentazione della domanda di concessione d’uso del marchio QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute - Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 28/99;
 - quella di protocollazione della domanda di adesione al SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
 - quella di presentazione della domanda di adesione al pertinente SQNZ (Vitellone e/o Scottona ai cereali; Fassone di razza Piemontese; Uovo + qualità ai cereali; Bovino podolico al pascolo).

4. Beneficiari e localizzazione

Possono accedere al sostegno gli imprenditori agricoli, così come definiti dal paragrafo 8.2.3.2 del P.S.R. 2014-2020, che partecipano ad uno dei regimi di qualità istituiti in conformità alle rispettive normative ed elencati al paragrafo 3 “Regimi di qualità ammissibili al sostegno e costi ammissibili”.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno i richiedenti devono essere in possesso del requisito di “agricoltore in attività” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e ai sensi del DM 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni.

Tutti i richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata e fascicolo dematerializzato completo, conformemente a quanto previsto all'Allegato A della determinazione n. 19019/2016 e successive modifiche.

I beneficiari devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della Legge n. 266/2005. I soggetti che hanno una posizione previdenziale diversa da INPS devono allegare apposita dichiarazione contenente i dati dell'Istituto/Ente previdenziale di riferimento e il numero di iscrizione.

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti prodotti, definiti al paragrafo 3 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno e costi ammissibili", ottenuti in Emilia-Romagna.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna possono presentare domanda di sostegno per i costi relativi alla certificazione di produzioni ottenute su terreni o allevamenti nonché siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale, a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale debitamente validato.

5. Esclusioni

Non sono ammissibili:

- i costi sostenuti per la certificazione relativa a produzioni ottenute su terreni e/o siti di preparazione/trasformazione localizzati fuori dal territorio della regione Emilia-Romagna, anche se addebitati a imprese con sede legale in Emilia-Romagna;
- i costi di certificazione per le Dop e le Igp in protezione nazionale transitoria; qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una Dop o una Igp precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria a quello attivato per la nuova registrazione sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni indicate al precedente paragrafo 3 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno e costi ammissibili";
- i costi di certificazione sostenuti per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra UE (es. NOP e JAS) e di altri standard privati (es. agricoltura biodinamica, GLOBALGAP); gli eventuali costi relativi a tali certificazioni dovranno quindi essere indicati separatamente all'interno delle fatture emesse a tale riguardo dagli organismi di controllo e saranno comunque esclusi dal finanziamento;
- i costi fatturati dall'organismo di controllo per le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico nonché per le aree improduttive e i boschi, che sono oggetto di controllo ma non di certificazione;
- le spese legate alla riduzione del periodo di conversione previsto dall'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;
- i costi sostenuti per l'attività di autocontrollo;
- le spese per la partecipazione al regime QC per le produzioni zootecniche e ittiche;

- le spese di partecipazione al regime SQNPI sostenute per la certificazione della sola conformità agro climatica ambientale.

6. Presentazione delle domande di sostegno

Il presente bando per la ricezione della domanda di sostegno avrà validità per l'annualità 2019.

La presentazione delle domande dovrà avvenire nel periodo compreso tra il **22 ottobre 2018** e le ore 13.00 del **14 dicembre 2018**.

Le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) e utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>) al Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente per la provincia nella quale è collocata la sede aziendale dell'impresa oggetto di certificazione. Qualora la certificazione comprenda più sedi aziendali in Emilia-Romagna, la domanda può essere presentata in uno dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca in cui ricade una sede aziendale.

Tra le modalità di compilazione, sottoscrizione e formalizzazione delle domande, saranno considerate ammissibili ai fini del presente bando unicamente le seguenti, come disciplinate dalla procedura operativa generale per la presentazione delle domande di AGREA:

- Modalità 1.1 – Presentazione con firma autografa su supporto cartaceo e con protocollazione su SIAG presso un CAA;
- Modalità 3 – Presentazione con firma digitale e protocollazione sul sistema di protocollo regionale.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso al sostegno previsto dal presente bando.

Ogni richiedente presenta una sola domanda di sostegno, che può riguardare più regimi. I regimi sono distinti con riferimento al pertinente sistema di controllo. Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, più domande di sostegno per lo stesso regime; nel caso ciò avvenga sarà considerata ammissibile quella di importo minore, previa valutazione degli altri requisiti di ammissibilità.

La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente sui relativi bandi.

La spesa preventivata può essere definita in più modi, con riferimento ai diversi regimi. Sono infatti previste le modalità di:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (articolo 67, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- b) rimborso di costi definiti in base a tabelle standard di costi unitari (articolo 67, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

La modalità a) viene applicata nei casi e metodi indicati nella seguente tabella:

REGIME	METODO DI DEFINIZIONE DELLA SPESA
Dop e Igp	Presentazione del preventivo dell'unico organismo di controllo autorizzato per la singola Dop o Igp
Stg	Presentazione di tre preventivi di organismi di controllo autorizzati per la singola Stg, o degli organismi di controllo autorizzati qualora essi siano meno di tre
Prodotti biologici, per i soli casi di raccolta di prodotti spontanei e acquacoltura	Presentazione di tre preventivi di organismi di controllo accreditati e autorizzati
QC	Presentazione di tre preventivi di organismi di certificazione accreditati
SQNPI, SQNZ	Presentazione di tre preventivi di organismi di controllo autorizzati

In tale modalità i soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, pena la non ammissibilità, devono inserire nel SIAG mediante upload di file i preventivi necessari.

I preventivi, riportanti l'indicazione del regime da certificare, intestati al richiedente, sottoscritti, datati e non antecedenti a sei mesi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, devono essere confrontabili e gli importi devono riflettere i prezzi riscontrabili nel tariffario. Se la scelta non ricade sul preventivo con il prezzo più basso occorre fornire una breve relazione tecnico/economica – debitamente sottoscritta dal rappresentante legale – che motivi la diversa scelta. In applicazione del principio di economicità (Corte dei conti europea – Relazione speciale “applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE” n. 22 del 2014), la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta dell'organismo di controllo.

La modalità b) viene applicata alla certificazione dei prodotti biologici, tranne nei casi di raccolta di prodotti spontanei e acquacoltura, facendo riferimento alle tabelle standard di costi unitari allegata al presente bando (Allegato A).

In tale modalità, i soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, pena la non ammissibilità, devono inserire nel SIAG mediante upload di file un prospetto (foglio di calcolo informatico) che illustri il calcolo effettuato per definire il costo imputato a SIAG, utilizzando le indicazioni riportate nella suddetta tabella. Il modello di foglio di calcolo (prontuario dei costi standard), direttamente compilabile e predisposto per la realizzazione automatica dei calcoli, è disponibile nel portale Agricoltura e pesca della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/3-1-01-partecipazione-a-regimi-di-qualita-dei-prodotti-agricoli-e-alimentari>. In tale foglio di calcolo, i richiedenti devono specificare le colture o le specie oggetto della certificazione, affinché sia possibile verificare la corretta attribuzione del costo a superficie o a UBA.

La spesa ammissibile e il pagamento saranno commisurati alla durata della presenza nel

sistema di certificazione, con eventuale riduzione di un dodicesimo della spesa ammessa per ogni mese intero di mancata partecipazione al regime. Pertanto il richiedente dovrà indicare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, il periodo di partecipazione al regime in dodicesimi (un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese), con riferimento alla data di presentazione della notifica di attività di produzione con metodo biologico, e il costo della certificazione viene ricondotto in proporzione alla durata di tale partecipazione.

Nel caso in cui il valore così calcolato sia inferiore a € 220,00 si riterrà ammissibile tale cifra limite. Nel caso in cui il valore calcolato risulti superiore a € 1.000 si applicano le riduzioni indicate all'Allegato A.

L'importo definito tramite una delle suddette modalità a) o b) sarà considerato come spesa massima ammissibile al sostegno per l'annualità considerata, indipendentemente dalla ripartizione delle singole voci di spesa, e non potrà essere modificato in aumento dai conteggi effettuati al momento dell'esame istruttorio. Fermo restando il limite massimo del contributo di Euro 3.000,00 per anno solare per impresa agricola, eventuali importi superiori saranno ricondotti a tale limite.

Qualora la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il calcolo della spesa deve riferirsi alle produzioni ottenute in Emilia-Romagna.

Infine, nel caso in cui la domanda di sostegno afferisca a prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato, i richiedenti dovranno allegare mediante upload di file la dichiarazione sostitutiva contributi *de minimis* redatta in conformità all'Allegato C.

7. Criteri di selezione e formazione della graduatoria

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato compete al Servizio regionale che ha ricevuto la domanda.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere al sostegno oggetto del presente bando.

Il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvederà ad effettuare la verifica in merito al requisito di ammissibilità inerente alle condizioni di nuova e di prima partecipazione, verbalizzando e comunicando formalmente l'esito ai Servizi Territoriali, ai fini della compilazione della check list e della verbalizzazione all'interno del sistema SIAG. Tale verifica verrà effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa.

Per le domande ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento provvederà a espletare - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le imprese indicate nelle domande di sostegno presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, sono inserite in graduatoria secondo i seguenti criteri di selezione, cui sono assegnati i relativi punteggi:

- a) collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in comuni parzialmente o totalmente ricadenti in Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D); tale requisito implica che almeno una unità locale **a cui sono associate le spese** di partecipazione al regime di qualità – il sito nel quale si realizza la produzione oggetto della certificazione – sia situata in uno dei comuni compresi nell'elenco reperibile in <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/territorio-psr/le-zone-svantaggiate>:

REQUISITO	PUNTEGGIO
collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)	60

- b) collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in comuni parzialmente o totalmente ricadenti in Aree interne; tale requisito implica che almeno una unità locale **a cui sono associate le spese** di partecipazione al regime di qualità – il sito nel quale si realizza la produzione oggetto della certificazione – sia situata in uno dei comuni classificati come Area progetto nell'elenco reperibile in <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/territorio-psr/le-aree-interne>:

REQUISITO	PUNTEGGIO
collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in Aree interne	5

- c) partecipazione a regimi di qualità a valenza ambientale:

PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ A VALENZA AMBIENTALE	PUNTEGGIO
prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007	35
prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 28/1999, concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori	20
prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, concernente il SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata	15

Qualora le imprese partecipino a più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento a ciascuna domanda, il punteggio del regime a maggiore priorità.

In caso di parità di punteggio viene considerata l'epoca di entrata in vigore del regime, dando priorità ai più recenti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nell'Allegato B al presente bando.

Qualora permangano ipotesi di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri indicati, sarà data precedenza alla domanda che prevede la spesa ammissibile maggiore. In caso di ulteriore parità, la precedenza è attribuita in base al numero di protocollo della domanda.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali assumeranno uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile, con indicazione dei punteggi. Per le domande soggette al *de minimis* l'ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli sul rispetto dei limiti *de minimis*. Con specifico atto formale, inoltre, i Servizi Territoriali indicano le istanze ritenute non ammissibili, con relativa motivazione, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi che hanno ricevuto le domande l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvedono entro il **29 marzo 2019** a trasmettere al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare i suddetti atti. Quest'ultimo provvederà ad effettuare i necessari controlli sul rispetto del *de minimis*. In esito alle predette verifiche il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvederà alla eventuale rimodulazione del sostegno fino alla concorrenza del limite *de minimis* o all'esclusione.

Il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare assumerà, entro il **6 maggio 2019**, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile; tale atto elencherà anche le istanze ritenute non ammissibili con le relative motivazioni.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari in ordine alfabetico senza procedere all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di priorità.

Con apposito atto formale si provvederà alla concessione del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Nel medesimo atto sarà assegnato il codice unico di progetto (CUP) a ciascuna domanda finanziata.

Gli atti saranno resi disponibili tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e pubblicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, Portale Agricoltura e pesca, con l'esclusione di ogni altra comunicazione formale.

Le domande in graduatoria rimaste inevase per mancanza di fondi non saranno finanziate. Le risorse derivanti da economie, revoche o rinunce sono attribuite all'annualità successiva.

8. Varianti

Non sono ammesse varianti.

Non sono considerate varianti, e non necessitano pertanto di alcun adempimento formale prima della presentazione della domanda di pagamento:

- la riduzione dei costi, parziali o complessivi;
- una diversa ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso regime di qualità, salvo valutazione di ammissibilità al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento;
- le modifiche dell'impresa agricola che non comportano variazioni di CUA e Partita IVA.

Non sono ammissibili variazioni in aumento delle spese ammesse.

In caso di cessazione dell'attività dell'impresa agricola, anche a seguito di decesso del titolare, la domanda di sostegno verrà dichiarata decaduta e non si provvederà all'erogazione del contributo.

9. Modalità di rendicontazione e liquidazione (domanda di pagamento)

La domanda di pagamento deve essere presentata dal beneficiario al Servizio regionale al quale è stata presentata la domanda di sostegno dal **21 ottobre al 13 dicembre 2019**, secondo le prescrizioni definite da AGREA e con le medesime modalità definite per la domanda di sostegno. Ciascuna domanda di pagamento sarà esaminata dal Servizio che ha eseguito l'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno.

In ipotesi di ritardo rispetto alla data di scadenza sopra definita si applicheranno le decurtazioni definite al successivo paragrafo 11, fino alla revoca del contributo concesso.

Domanda di pagamento relativa alla modalità a) del paragrafo 6

Il beneficiario deve inserire nel SIAG mediante upload di file la seguente documentazione:

- a) copia della/e fattura/e rilasciata dall'organismo di certificazione, attestante la spesa e la causale. Sulle fatture è necessario apporre il (CUP) e una dicitura che riporti con chiarezza il riferimento al P.S.R. 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1.01.;
- b) prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo della fattura, sulla base dell'applicazione del prezzo vigente dell'organismo di certificazione. Tale prospetto analitico può essere inserito direttamente nella fattura o in altri documenti (es.: fattura proforma);
- c) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve inserire nel SIAG mediante upload di file la ricevuta del bonifico o la Riba, con riferimento a ciascun documento

di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione;

- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse al pagamento delle spese ammesse, potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a terzi soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Non sono ammessi sistemi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo sul tipo di operazione 3.1.01, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata.

Il documento di spesa deve risultare emesso e il saldo deve essere eseguito entro la data di presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute dopo tale data.

Le spese imputabili per la determinazione del sostegno spettante sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Domanda di pagamento relativa alla modalità b) del paragrafo 6

Il beneficiario non deve allegare alcuna documentazione di spesa e di pagamento. Qualora siano intervenute modifiche sensibili nella ripartizione delle superfici indicate al momento della presentazione della domanda di sostegno, occorre allegare la versione aggiornata del prontuario dei costi standard.

Sarà verificata d'ufficio la corrispondenza della spesa preventivata e ammessa con quanto dovuto per la certificazione secondo i dati riportati dal documento giustificativo aggiornato, riferito al periodo definito dal bando, e dalla documentazione a disposizione della Regione Emilia-Romagna, applicando se necessario le pertinenti riduzioni. Tale verifica riguarda anche il periodo di presenza nel sistema di certificazione in dodicesimi dell'anno 2019, con riferimento alla data di presentazione della notifica di attività di produzione con metodo biologico. La spesa ammessa nell'atto di concessione del sostegno non potrà essere modificata in aumento dai conteggi effettuati al momento dell'esame istruttorio.

Partecipazione al regime di qualità (per entrambe le modalità)

In fase di istruttoria della domanda di pagamento verrà verificata d'ufficio l'effettiva partecipazione nel 2019 dell'impresa agricola al regime di qualità per il quale è stato richiesto il sostegno. L'esito negativo del controllo comporta la revoca del sostegno.

La partecipazione al regime di qualità per il quale è stato richiesto il sostegno deve avvenire prima della presentazione della domanda di pagamento. Pertanto, con riferimento ai diversi regimi, deve essere avvenuta in data precedente alla presentazione della domanda di pagamento:

- a) per i regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, tranne che per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007:
 - l'accettazione dell'agricoltore nel sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva;
- b) per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007:
 - l'emissione del documento giustificativo aggiornato, riferito al periodo definito dal bando, che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario;
- c) per i regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013, conformemente alla procedura per la partecipazione a ciascun regime:
 - la concessione d'uso del marchio QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 28/99, a seguito della verifica dei requisiti del concessionario da parte dell'organismo di certificazione, corrispondente alla data di esecuzione della prima verifica ispettiva;
 - l'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, del SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, corrispondente alla data di fine controllo con esito positivo;
 - l'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, al SQNZ Vitellone e/o scottona ai cereali, corrispondente alla data di emissione del certificato di conformità.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di ottenere la liquidazione del sostegno.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio regionale che esegue l'istruttoria, sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni sopraindicate. L'erogazione del contributo compete ad AGREA. Il sostegno verrà liquidato direttamente ai beneficiari.

10. Controlli

Ciascun Servizio competente per l'istruttoria effettuerà il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali, nonché delle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze.

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

In occasione del controllo in loco si verificherà, fra l'altro, che anche le spese per la certificazione di prodotti biologici definite secondo la modalità b) del paragrafo 6 siano state regolarmente saldate entro la data di presentazione della domanda di pagamento, anche se di importo diverso da quanto concesso. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo il contributo sarà revocato.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

11. Revoche e sanzioni

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca del sostegno concesso, anche se già erogato, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti, nonché le prescrizioni del presente bando;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del sostegno non incorrerà nelle suddette sanzioni nel caso in cui non presenti domanda di pagamento.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una decurtazione pari all' 1% del contributo concesso per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, fino ad un massimo di 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

Le revoche previste dal presente paragrafo o comunque quelle collegate all'inammissibilità della domanda di pagamento o a rinuncia da parte del beneficiario verranno disposte dai Servizi che hanno effettuato i controlli in sede di istruttoria o di pagamento.

12. Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo complessivo è il dott. Mario Montanari, Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

I Responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali sono riportati nell'Allegato 2 all'atto di approvazione del presente bando.

13. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento qualsiasi accertamento per verificare l'applicazione conforme del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Referente per gli aspetti tecnici ed amministrativi/procedurali:

Alberto Ventura

Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Alberto.ventura@regione.emilia-romagna.it

Tel.: +39.051.5274466 - Fax: +39.051.5274359

Allegato A**MISURA 3 – TIPO DI OPERAZIONE 3.1.01 “PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI” –P.S.R. 2014-2020****“TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI PER IL CALCOLO DEL COSTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI (PUNTO 6 DEL BANDO)”**

TABELLA 1 - PRODUZIONI VEGETALI		
Coltura	Superficie	€ / Ha
Superfici seminabili A: cereali, oleaginose, leguminose da granella	Fino a 5 Ha	18,60
	Successivi Ha	14,00
Superfici seminabili B: foraggiere	Fino a 20 Ha	9,30
	Successivi Ha	4,60
Orticole a pieno campo		46,50
Orticole per industria, incluso pomodoro	Fino a 10 Ha	37,20
	Successivi Ha	18,60
Orticole in tunnel e in serra		130,00
Erbe aromatiche		37,20
Funghi		232,40
Colture arboree, non frutticole	Fino a 3 Ha	46,50
	Successivi Ha	23,30
Frutticole, escluse vite, olivo, castagno e frutta a guscio	Fino a 5 Ha	93,00
	Successivi Ha	46,50
Vite	Fino a 3 Ha	69,70
	Successivi Ha	46,50
Olivo	Fino a 3 Ha	46,50
	Successivi Ha	23,30
Castagno e frutta a guscio		27,90
Piccoli frutti		46,50
Vivai	Fino a 1 Ha	232,40
	Successivi Ha	46,50
Prati e pascoli	Fino a 50 Ha	4,60
	Successivi Ha	2,30

TABELLA 2 - PRODUZIONI ZOOTECNICHE			
Settore	Specifiche	u.m.	Importo
Allevamento		€ / UBA	5,00
Allevamento apistico	In azienda sottoposta a controllo per altre produzioni biologiche	€ / arnia	2,30
Allevamento apistico	In azienda controllata solo per allevamento apistico biologico	€	300,00

TABELLA 3 - TRASFORMAZIONE	
	Quota fissa €
Attività di trasformazione, presso l'azienda agricola o presso altre strutture	160,00

Nel caso in cui la spesa così calcolata sia inferiore a € 220,00, si riterrà ammissibile tale cifra. Nel caso in cui la spesa calcolata risulti superiore a € 1.000 devono essere applicate le riduzioni indicate nella tabella seguente:

TABELLA 4 - RIDUZIONI	
Entità della spesa calcolata	Riduzioni %
Da € 1.000 a € 2.000	10
Da € 2.000,01 a € 2.500	20
Oltre € 2.500	30

Allegato B**Date di entrata in vigore dei regimi di qualità**

N.	DENOMINAZIONE REGIME	REGISTRAZIONE	TIPO
1	Lambrusco di Sorbara	18-set-1973	Dop
2	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	18-set-1973	Dop
3	Lambrusco Salamino di Santa Croce	18-set-1973	Dop
4	Romagna Albana	18-set-1973	Dop
5	Colli bolognesi	29-mar-1976	Dop
6	Agricoltura biologica	24-giu-1991	Bio
7	QC - Qualità Controllata	10-lug-1992	QC
8	Casciotta d'Urbino	12-giu-1996	Dop
9	Fungo di Borgotaro	12-giu-1996	Igp
10	Grana padano	12-giu-1996	Dop
11	Parmigiano-Reggiano	12-giu-1996	Dop
12	Prosciutto di Modena	12-giu-1996	Dop
13	Prosciutto di Parma	12-giu-1996	Dop
14	Provolone Valpadana	12-giu-1996	Dop
15	Brisighella	1-lug-1996	Dop
16	Coppa piacentina	1-lug-1996	Dop
17	Culatello di Zibello	1-lug-1996	Dop
18	Marrone di Castel del Rio	1-lug-1996	Igp
19	Pancetta piacentina	1-lug-1996	Dop
20	Salame piacentino	1-lug-1996	Dop
21	Bosco eliceo	15-nov-1996	Dop
22	Colli di Parma	15-nov-1996	Dop
23	Colli piacentini	15-nov-1996	Dop
24	Scalognone di Romagna	24-nov-1997	Igp
25	Pera dell'Emilia-Romagna	20-gen-1998	Igp
26	Pesca e nettarina di Romagna	20-gen-1998	Igp
27	Vitellone bianco dell'Appennino centrale	20-gen-1998	Igp
28	Mortadella Bologna	17-lug-1998	Igp
29	Bianco di Castelfranco Emilia	19-feb-1999	Igp
30	Emilia / dell'Emilia	19-feb-1999	Igp
31	Forlì	19-feb-1999	Igp
32	Fortana del Taro	19-feb-1999	Igp
33	Modena / di Modena	19-feb-1999	Dop
34	Ravenna	19-feb-1999	Igp
35	Rubicone	19-feb-1999	Igp
36	Sillaro / Bianco del Sillaro	19-feb-1999	Igp
37	Val Tidone	19-feb-1999	Igp

38	Cotechino Modena	18-mar-1999	Igp
39	Zampone Modena	18-mar-1999	Igp
40	Aceto balsamico tradizionale di Modena	17-apr-2000	Dop
41	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	17-apr-2000	Dop
42	Salamini italiani alla cacciatora	7-set-2001	Dop
43	Coppia ferrarese	17-ott-2001	Igp
44	Asparago verde di Altedo	18-mar-2003	Igp
45	Colline di Romagna	25-ago-2003	Dop
46	Colli bolognesi classico Pignoletto	14-apr-2004	Dop
47	Colli d'Imola	14-apr-2004	Dop
48	Colli di Faenza	14-apr-2004	Dop
49	Colli di Rimini	14-apr-2004	Dop
50	Colli di Scandiano e di Canossa	14-apr-2004	Dop
51	Colli Romagna centrale	14-apr-2004	Dop
52	Reggiano	14-apr-2004	Dop
53	Reno	14-apr-2004	Dop
54	Terre di Veleja	16-apr-2004	Igp
55	Salame Cremona	22-nov-2007	Igp
56	Aceto balsamico di Modena	3-lug-2009	Igp
57	Amarene brusche di Modena	29-ott-2009	Igp
58	Riso del Delta del Po	10-nov-2009	Igp
59	Formaggio di fossa di Sogliano	30-nov-2009	Dop
60	Patata di Bologna	18-mar-2010	Dop
61	Aglio di Voghiera	21-mag-2010	Dop
62	SQN Produzione Integrata	3-feb-2011	SQN
63	SQN Zootecnia	4-mar-2011	SQN
64	Coppa di Parma	31-ott-2011	Igp
65	Gutturnio	7-dic-2011	Dop
66	Ortrugo	7-dic-2011	Dop
67	Romagna	13-dic-2011	Dop
68	Squacquerone di Romagna	24-lug-2012	Dop
69	Ciliegia di Vignola	26-ott-2012	Igp
70	Salame Felino	5-mar-2013	Igp
71	Agnello del Centro Italia	15-mag-2013	Igp
72	Melone mantovano	5-nov-2013	Igp
73	Piadina romagnola	24-ott-2014	Igp
74	Salama da sugo	24-ott-2014	Igp
75	Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara	24-nov-15	Igp
76	Cappellacci di zucca ferraresi	28-gen-16	Igp
77	Anguria reggiana	7-nov-2016	Igp

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTRIBUTI DE MINIMIS

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000)

I sottoscritt_ (Nome e Cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ Prov. _____ via _____ n. _____
C.F. _____

in qualità di rappresentante legale dell'Impresa _____

richiedente un sostegno sull'Operazione 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari";

preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'Impresa, congiuntamente con altre Imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti "de minimis" anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00;

Oppure:

che l'Impresa, congiuntamente con altre Imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti "de minimis" anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 come segue:

Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

Oppure:

- che l'Impresa ha richiesto i seguenti aiuti pubblici in "de minimis" non ancora concessi:

Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data richiesta	Importo

DICHIARA INOLTRE

che l'Impresa richiedente

- non è stata interessata a far data dal 1° gennaio 2014 da operazioni di fusione o acquisizione né ha acquisito la proprietà di rami d'azienda (ai sensi dell'art.3 (8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013)

- risulta intestataria dei seguenti "de minimis" in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda proprietà di rami d'azienda:

Denominazione, CF e P.IVA dell'impresa ante fusione/acquisizione	Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

Luogo e data

Timbro e firma legale rappresentante

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni Impresa candidata in forma singola o associata, a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 – che attesti i requisiti di Micro Impresa nonché l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti o richiesti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti conformemente alla modulistica allo scopo predisposta.

Per quanto riguarda i requisiti di Micro Impresa si rimanda all'allegato I "Definizione di PMI" del Reg.(UE) n. 651/2014 della Commissione.

Per quanto riguarda il tema del "de minimis" si specifica che il contributo di cui al presente avviso potrà essere concesso solo se, sommato ai contributi in "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se nella concessione fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 8 dicembre 2013 «de minimis» stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti "de minimis" (ai sensi in particolare dei Regolamenti 1998/2006, 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014) ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico o per il tramite di un'impresa la cui sede legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.

Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al

rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegare alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto/sostegno, a quale regolamento faccia riferimento.

Nel caso di **aiuti “de minimis” concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto/sostegno e da successiva comunicazione dell'amministrazione/soggetto concedente.

In relazione a ciascun aiuto/sostegno deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

Il caso specifico delle fusioni o acquisizioni:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa a partire dal 1° gennaio 2014 in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3 (8) del Reg.(UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in “de minimis” nell'anno 2014 All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in “de minimis” nell'anno 2014.

Nell'anno 2015 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B). Nell'anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 70.000€.

L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo “de minimis” nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi

nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti “de minimis” pari a 170.000€.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3 (9) del Reg. (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere **suddiviso proporzionalmente** al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Data la difficoltà di inquadramento della fattispecie “**trasferimento di un ramo d'azienda**” nelle varie configurazioni che esso può assumere, questo è configurabile sia alla stregua di un'operazione di acquisizione, ove pertanto l'ammontare “de minimis” si trasferisce all'acquirente, sia in difformità ad esso, caso nel quale il contributo “de minimis” rimane in capo a cedente. L'imputazione del “de minimis” in tale fattispecie verrà pertanto valutata dall'amministrazione concedente alla luce delle informazioni fornite dal soggetto richiedente il contributo e/o di successive verifiche dell'amministrazione regionale. Il principio a cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se imputare al proprio “de minimis” l'acquisizione di un

ramo d'azienda è il seguente: E' configurabile la cessione d'azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituendi l'azienda o il ramo d'azienda, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività.

Il caso di "**affitto di ramo d'azienda**" non comporta nessun cambiamento circa l'imputazione del "de minimis" che rimane pertanto assegnato al soggetto nei favori del quale è stato originariamente concesso.

Per quanto non espressamente richiamato in questo avviso, e specificatamente per la determinazione delle ULA, la determinazione del fatturato annuo, e del totale di bilancio si devono applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e relativa appendice.